

TAR LAZIO - ROMA
Sez. III Quater

Notifica per pubblici proclami - Ricorso n. R.G. 1719/2012

In esecuzione dell'Ordinanza del T.A.R. del Lazio-Roma, Sez. III *quater*, n. 7866 del 7 agosto 2013 (la quale ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti "di tutte le strutture indicate nelle tabelle da I a 7 del DCA n. 113/2011", autorizzando la notificazione "a mezzo di pubblici proclami"), si provvede alla notifica per pubblici proclami del Ricorso e dei Motivi Aggiunti proposti dall'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, con sede legale in Roma, Largo Francesco Vito n.1, P.I. 02133120150, in persona del Magnifico Rettore *pro tempore*, Prof. Franco Anelli, rappresentata e difesa - anche disgiuntamente - dal Prof. Avv. Natalino Irti (C.F. RTINTL36-D05A515O, fax 0644246207, PEC natale.irti@pec.it), del Foro di Avezzano, dal Prof. Avv. Federico Tedeschini (C.F. TDSFRC48A24H501P, fax 06/8541638, PEC segreteria@pec.tedeschinilex.it) e dagli Avv.ti Fabrizio Abbate (C.F. BBTFRZ-42M25H501N, fax 0630154316), Mario Savini Nicci (C.F. SVNMR74D27H501K, fax 0644246207, PEC mariosavininicci@ordineavvocatiroma.org) e Michele Damiani (C.F. DMNMHL70P23H501Y, fax 06/3729598 PECmicheledamiani@ordineavvocatiroma.org), tutti del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Irti, sito in Roma, Via A. Vesalio n.22 (fax 0644246207, PEC natale.irti@pec.it), giusta delega in atti, contro il Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro nel settore sanitario nella Regione Lazio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Lazio, Laziosanità-Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio, Azienda U.S.L. Roma E, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, e nei confronti di I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia, Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e San Raffaele S.p.A., che gestisce la Casa di Cura San Raffaele Cassino, per l'annullamento:


- del Decreto del Commissario *ad acta* n.113 del 2 dicembre 2011, avente ad oggetto "*Ripartizione del Fsr 2011. Finanziamento delle Aziende sanitarie locali, art. 2, comma 2 sexies, lett. d), del Dlgs 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni. Determinazione del finanziamento delle funzioni assistenziali ospedaliere, art. 8-sexies, comma 2, del Dlgs 502/1992*", nella parte in cui stabilisce una remunerazione di spettanza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, di importo inferiore a quella determinata dal Piano preventivo annuale di attività del Policlinico Universitario "A. Gemelli", ritualmente comunicato in data 29 ottobre 2010 alla Regione Lazio e mai "contrattato";

- del Decreto del Commissario *ad acta* n.87 del 7 giugno 2012, avente ad oggetto: "*Remunerazione 2011 dell'Università Cattolica - Policlinico Universitario Gemelli per l'attività ospedaliera, specialistica, di distribuzione dei farmaci e per funzioni assistenziali e funzioni di didattica e di ricerca connesse alle attività assistenziali*", nella parte in cui stabilisce una remunerazione di spettanza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, di importo inferiore a quella determinata dal Piano preventivo annuale di attività del Policlinico Universitario "A. Gemelli", ritualmente comunicato in data 29 ottobre 2010 alla Regione Lazio e mai effettivamente "contrattato";

- nonché di ogni altro atto - cognito o incognito - comunque connesso a quelli impugnati in via principale.

Il Ricorso introduttivo si fonda su otto motivi di diritto:

1. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, 2, 7 e 8 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n.517; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 8 *sexies*, comma 2, del D.Lgs. 21 dicembre 1992, n.502; violazione e/o falsa applicazione del D.P.C.M. 24 maggio 2001; violazione e/o falsa applicazione del Protocollo di Intesa, repertorio n.5041 del 4 febbraio 2000, integrato con successivo Protocollo sottoscritto in data 15 aprile 2003 ed approvato con deliberazione di Giunta regionale n.264 del 2 aprile 2004. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti,




nonché per assenza e/o erroneità della motivazione, in quanto il Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro nel settore sanitario nella Regione Lazio, omettendo di considerare la nota specificità della qualificazione giuridica (pubblica) dell'Università ricorrente, con il D.C.A. n.113/2011, ha stabilito un finanziamento "delle funzioni assistenziali ospedaliere, art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs. 502/1992" offerte dal Policlinico Universitario A. Gemelli, di misura inferiore a quella indicata nel Piano annuale preventivo di attività per l'anno 2011, all'uopo comunicato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore alla Regione Lazio in data 29 ottobre 2010 e mai contratto, ai sensi dell'art.13 del Protocollo di Intesa sottoscritto dall'U.C.-S.C. e dalla Regione Lazio, in data 4 febbraio 2000, approvato dalla medesima Regione Lazio con D.G.R. n.595/2000, come integrato con successivo Protocollo sottoscritto in data 15 aprile 2003 ed approvato con D.G.R. n.264 del 2 aprile 2004, nonostante tale Piano fosse ancora vigente - in regime di *prorogatio* - alla data di adozione dell'impugnato D.C.A. n.113/2011.

2. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, 2, 7 e 8 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n.517; violazione e/o falsa applicazione del D.P.C.M. 24 maggio 2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, assenza e/o erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, assenza e/o erroneità della motivazione, in quanto il Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro nel settore sanitario nella Regione Lazio ha estromesso la ricorrente Università da qualsiasi forma di partecipazione alla programmazione sanitaria regionale dell'anno 2011, omettendo, altresì, di considerare tanto le esigenze di didattica e di ricerca dell'Università Cattolica (cfr. art. 1, c. 1, del D.P.C.M. 24 maggio 2001), quanto la potenzialità prestazionale di una struttura sanitaria di eccellenza, quale è un Policlinico Universitario.

3. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n.517; violazione e/o falsa applicazione degli articolo 2, 3, 7 e 10-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n.241; violazione e/o falsa applicazione del D.P.C.M. 24 maggio 2001; violazione e/o falsa applicazione del Protocollo di Intesa, repertorio n.5041 del 4 febbraio 2000, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 595 del 29 febbraio 2000, ed integrato con successivo Protocollo sottoscritto in data 15 aprile 2003 ed approvato con deliberazione di Giunta regionale n.264 del 2 aprile 2004, sotto diverso profilo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, assenza e/o erroneità della motivazione, perché la Regione Lazio, in palese violazione del principio di leale cooperazione stabilito dall'articolo 6, della Legge 30 novembre 1998, n. 419, dal D.Lgs. n.517/1999, nonché dal D.P.C.M. 24 maggio 2001, a tutela della posizione di autonomia organizzativa e funzionale, costituzionalmente garantita sia alla Regione sia agli Enti universitari, ha impedito alla Ricorrente ogni forma di contraddittorio, dapprima sul Piano annuale preventivo presentato in data 29 ottobre 2010, ai sensi dell'art. 13 del Protocollo di Intesa sottoscritto dall'U.C.S.C. e dalla Regione Lazio, in data 4 febbraio 2000, approvato dalla medesima Regione Lazio con D.G.R. n.595/2000 e s.m.i., di poi sulla programmazione sanitaria regionale dell'anno 2011, nonostante l'evidente esigenza del Policlinico Universitario "A. Gemelli" di programmare la propria attività sanitaria e l'esigenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di avere garanzie in ordine alle effettive possibilità di espletamento delle attività di ricerca e di didattica già programmate, per lo stesso anno 2011, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e funzionale costituzionalmente riconosciuta.

4. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 517/1999; violazione e/o falsa applicazione del D.P.C.M. 24 maggio 2001; violazione e/o falsa applicazione del principio di non retroattività dei provvedimenti amministrativi. Eccesso di potere per illogicità manifesta, assenza e/o erroneità dei presupposti, nonché per difetto di motivazione e travisamento dei fatti, in quanto, con l'impugnato D.C.A. n.113/2011, il Com-



missario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro nel settore sanitario nella Regione Lazio ha inteso pianificare e/o programmare retroattivamente attività sanitarie già espletate dal Policlinico Universitario A. Gemelli, in esecuzione del vigente Piano preventivo annuale 2011, comunicato alla Regione Lazio in data 29 ottobre 2010, e giusta assenza di qualsivoglia indicazione da parte della Regione Lazio proprio in ordine alle prestazioni sanitarie da erogare nel corso dello stesso anno 2011.

5. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502; violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n.517; violazione e/o falsa applicazione del D.P.C.M. 24 maggio 2001; violazione e/o falsa applicazione del principio dell'affidamento; violazione e/o falsa applicazione del principio del *contrarius actus*. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, assenza e/o erroneità della motivazione, sotto diverso ed ulteriore profilo, in quanto il Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro nel settore sanitario nella Regione Lazio, con l'adozione del D.C.A. n. 113/2011, ha modificato la disciplina del rapporto giuridico esistente tra Università Cattolica e Regione Lazio, costituito in esecuzione della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa del 4 febbraio 2000, approvato con D.G.R. n.595/2000, annualmente rinnovato con la presentazione, in esecuzione del protocollo stesso, del Piano annuale preventivo di attività del Policlinico Universitario "A. Gemelli" da parte della medesima Università, unilateralmente, senza consentire alcuna forma di partecipazione e senza osservare il principio del *contrarius actus*; perché il D.C.A. n.113/2011 remunera le prestazioni sanitarie offerte dal Policlinico Universitario "A. Gemelli" senza computare la maggiorazione dell'8%, prescritta dall'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n.517/1999 e di cui al D.M. 31 Luglio 2007, relativa ai "maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca", spettante ai Policlinici universitari.

6. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 8 *sexies*, del D.Lgs. 21 dicembre 1992, n.502, sotto un ulteriore profilo; violazione e/o falsa applicazione del Protocollo di Intesa, repertorio n.5041 del 4 febbraio 2000, integrato con successivo Protocollo sottoscritto in data 15 aprile 2003 ed approvato con deliberazione di Giunta regionale n.264 del 2 aprile 2004. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, nonché per erroneità della motivazione, sotto un ulteriore profilo, perché il Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro nel settore sanitario nella Regione Lazio, con l'adozione del D.C.A. n. 113/2011, ha inteso remunerare le funzioni assistenziali espletate dal Policlinico Universitario "A. Gemelli", ai sensi dell'art. 8 *sexies*, comma 2, del D.Lgs. n.502/1999, senza preventivamente accertare quale fosse il "costo standard" delle stesse, nonostante l'esplicita statuizione in tal senso dell'art. 8 *sexies*, comma 1, del D.Lgs. n.502/1999.

7. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 8 *sexies*, del D.Lgs. 21 dicembre 1992, n.502, sotto un ulteriore profilo; violazione e/o falsa applicazione del Protocollo di Intesa, repertorio n.5041 del 4 febbraio 2000, integrato con successivo Protocollo sottoscritto in data 15 aprile 2003 ed approvato con deliberazione di Giunta regionale n.264 del 2 aprile 2004. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, nonché per erroneità della motivazione, sotto un ulteriore profilo, in quanto il Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro nel settore sanitario nella Regione Lazio ha provveduto al riparto delle quote di finanziamento attribuibili alle funzioni espletate dal Policlinico Universitario "A. Gemelli", utilizzando parametri quantitativi riportanti valori errati, ovvero assumendo a presupposto del provvedimento l'effettuazione di 92 trapianti di organo anziché i 111 trapianti di organo realmente effettuati dallo stesso Policlinico.



8. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502; violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n.517. Eccesso di potere per disparità di trattamento, travisamento dei fatti, assenza dei presupposti, difetto di istruttoria, nonché per difetto di motivazione, sotto un diverso ed ulteriore profilo, perché la resistente Amministrazione ha illegittimamente deciso di assoggettare al regime dei tetti di spesa, applicabile esclusivamente alle strutture private, le prestazioni sanitarie erogabili dai Policlinici universitari operanti nella Regione, tra cui il Policlinico "A. Gemelli", senza avvedersi, tra l'altro, che *"i policlinici universitari sono ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione"*, in grado di offrire prestazioni sanitarie di migliore qualità e complessità, rispetto alle altre strutture sanitarie pubbliche e private, anche perché perseguono finalità di ricerca e di didattica, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità.

Il D.C.A. n.113/2011, in seguito alla proposizione del suddetto ricorso con pedissequa domanda incidentale di sospensione cautelare dell'efficacia, è stato sospeso dal TAR del Lazio, con Ordinanza n.1387 del 18 aprile 2012; contestualmente alla sospensione cautelare del D.C.A. n.113/2011, il T.A.R. del Lazio ha ordinato alle resistenti Amministrazioni il riesame del provvedimento *de quo*, in forma partecipata e in contraddittorio con la ricorrente Università.

La Regione Lazio, tuttavia, non ha mai dato attuazione alla suddetta ordinanza cautelare del TAR del Lazio-Roma; al contrario, l'ente territoriale si è limitato a trasmettere, con nota prot. n.97739 del 18 maggio 2012, alla ricorrente Università Cattolica, una proposta di accordo per la determinazione del budget per la remunerazione delle prestazioni sanitarie dell'anno 2011, espletate dal Policlinico "A. Gemelli", mai "contrattata" e dal contenuto equivoco e *contra legem*.

Conseguentemente, l'U.C.S.C., in data 29 maggio 2012, ha formulato la propria controproposta, respinta dall'ente territoriale con l'ambiguo rilievo che essa conterrebbe *"elementi non previsti dalla vigente disciplina regionale degli accordi di fornitura"*.

In data 7 giugno 2012, il Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro nel settore sanitario nella Regione Lazio ha emesso il Decreto n. 87, il quale ricalca integralmente il contenuto della proposta regionale del 18 maggio 2012.

Pertanto, l'Università Cattolica del Sacro Cuore ha tempestivamente impugnato il Decreto n.87/2012 proponendo i seguenti motivi aggiunti:
1. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 32 e 97 Cost; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 6, 8 *quater*, 8 *quinquies* e 8 *sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; violazione del Protocollo d'Intesa 4 febbraio 2000 (e successive integrazioni). Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, carenza e/o erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e travisamento dei fatti, in quanto il D.C.A. n.87/2012, muovendo dall'erroneo presupposto che il Policlinico Gemelli rientri nella categoria degli 'erogatori privati', applica allo stesso Policlinico la disciplina stabilita (in materia di tetti di spesa) per le case di cura e per le altre "strutture private", anziché la disciplina dettata per le 'aziende ospedaliero-universitarie' e per i policlinici pubblici, fissata nel D.Lgs. n.517/1999, il cui art. 8, comma 1, statuisce: *"Alle università non statali che gestiscono direttamente policlinici universitari si applica, per analogia, la disciplina del*




presente decreto, fatte salve le particolari forme di autonomia statutaria ad esse spettanti. I protocolli d'intesa disciplinano gli ambiti operativi e organizzativi. Non possono, in ogni caso, essere derogate le disposizioni di cui all'articolo 5 [il quale detta 'norme in materia di personale']".

2. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 32 e 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 6, 8 *quater*, 8 *quinquies* e 8 *sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; violazione del Protocollo d'Intesa 4 febbraio 2000 (e successive integrazioni). Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, carenza e/o erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e travisamento dei fatti, in quanto il Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro nel settore sanitario nella Regione Lazio, non avvedendosi della segnalata natura giuridica pubblica dell'Università Cattolica, ha fissato, con il Decreto impugnato, in complessivi euro 510.000.000 il "limite massimo di finanziamento" per l'attività assistenziale svolta dal Policlinico Gemelli nell'anno 2011, ovvero un tetto di spesa determinato erroneamente, oltre che inapplicabile alle strutture pubbliche e, specialmente, ai policlinici universitari.

3. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 6, 8 *quinquies* e 8 *sexies* del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502; violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n.517; violazione e/o falsa applicazione del D.P.C.M. 24 maggio 2001; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n.241; violazione e/o falsa applicazione del principio dell'affidamento; violazione e/o falsa applicazione del principio del *contrarius actus*. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, assenza e/o erroneità della motivazione, sotto diverso ed ulteriore profilo, in quanto la resistente Amministrazione, violando gli articoli 1 e 8 del D.Lgs. n.517/1999, e l'articolo 6 del D.Lgs. n.502/1992, che dispongono che i "rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università [statali o non statali]" sono disciplinati da protocolli d'intesa (*recte*: atti negoziali), nonché il protocollo d'intesa sottoscritto il 4 febbraio 2000, approvato con D.G.R. n.595/2000, ed il 'meccanismo di finanziamento' disegnato da tale protocollo, dapprima ha escluso in radice qualsiasi possibilità di 'contrattazione' del piano preventivo di attività per l'anno 2011 presentato dall'Università Cattolica il 29 ottobre 2010, di poi ha determinato unilateralmente, con lo stesso decreto impugnato, il 'limite massimo di finanziamento' per l'attività assistenziale svolta dal Policlinico Gemelli nell'anno precedente, nonostante la natura giuridica pubblica dell'università Ricorrente fosse incompatibile con il c.d. Regime dei "tetti di spesa" applicabile unicamente alle strutture private.

4. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n.241; violazione degli articoli 32 e 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, 2, 7 e 8 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n.517; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502; violazione e/o falsa applicazione del D.P.C.M. 24 maggio 2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti; assenza e/o erroneità della motivazione, sotto diverso ed ulteriore profilo, perché l'ente territoriale ha determinato il budget 2011 per la remunerazione delle funzioni espletate dal Policlinico Gemelli unilateralmente, senza consentire




all'Università Cattolica alcuna forma di partecipazione, nonché senza condurre alcuna indagine istruttoria intorno alle peculiari caratteristiche del Policlinico Gemelli (struttura pubblica; ospedale di alta specializzazione;...) e intorno alle specifiche esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca della medesima Università ricorrente; perché il D.C.A. n.87/2012 remunera le prestazioni sanitarie offerte dal Policlinico Universitario "A. Gemelli" senza computare la maggiorazione dell'8%, prescritta dall'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n.517/1999 e di cui al D.M. 31 luglio 2007, relativa ai "maggiore costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca", in favore dei Policlinici universitari.

5. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, 2, 7 e 8 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n.517; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 8 *quinquies* e 8 *sexies*, del D.Lgs. 21 dicembre 1992, n.502; violazione e/o falsa applicazione del D.P.C.M. 24 maggio 2001; violazione e/o falsa applicazione del Protocollo di Intesa, repertorio n.5041 del 4 febbraio 2000, (e successive integrazioni); violazione e/o falsa applicazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa; violazione e/o falsa applicazione del principio del legittimo affidamento; violazione e/o falsa applicazione del principio di non retroattività dei provvedimenti amministrativi. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, assenza e/o erroneità dei presupposti, nonché per difetto di motivazione e travisamento dei fatti, in quanto l'ente territoriale ha provveduto a stabilire 'limiti di finanziamento' delle prestazioni espletate dal Policlinico Gemelli nell'anno 2011 soltanto in data 7 giugno 2012 e, cioè, molto tempo dopo che il Policlinico aveva già erogato tutte le prestazioni sanitarie contemplate dal Piano annuale preventivo per l'anno 2011, il quale era stato ritualmente presentato alla Regione Lazio in data 29 ottobre 2010, così impedendo al medesimo Policlinico universitario di modulare l'offerta di prestazioni sanitarie agli utenti, e ledendo il legittimo affidamento dell'Università Cattolica sulla futura remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate, le quali sono state indispensabili anche ai fini di un corretto funzionamento della "nuova" rete ospedaliera regionale, di cui al Decreto commissariale n.80/2010 e s.m.i..

6. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, 2, 7 e 8 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n.517; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 8 *sexies*, comma 2, del D.Lgs. 21 dicembre 1992, n.502; violazione e/o falsa applicazione del D.P.C.M. 24 maggio 2001; violazione e/o falsa applicazione del Protocollo di Intesa, repertorio n.5041 del 4 febbraio 2000 (e successive integrazioni), sotto un diverso profilo. Eccesso di potere per manifesta equivocità e/o contraddittorietà del provvedimento impugnato, nonché per carenza di motivazione, sotto un diverso profilo, perché il D.C.A. n.87/2012 è un provvedimento equivoco e contraddittorio: il decreto commissariale suddetto, infatti, per quanto attiene alle "prestazioni di Pronto Soccorso" e per quanto attiene alle "prestazioni dialitiche", prevede espressamente, prima, la possibilità di un "conguaglio", rispetto alla remunerazione di 61 milioni di Euro ivi espressamente predeterminata, e, poche righe dopo, stabilisce "che i valori economici sopra riportati [ed, in particolare, il volume massimo di prestazioni specialistiche per 61 milioni di Euro] rappresentano il limite massimo di finanziamento nel cui ambito sono considerate riconoscibili e remunerabili" le prestazioni erogate dal medesimo Policlinico Gemelli.

7. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, 2, 7 e 8 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n.517; violazione e/o falsa applicazione dell'arti-



colo 8 *sexies*, comma 2, del D.Lgs. 21 dicembre 1992, n.502; violazione e/o falsa applicazione del D.P.C.M. 24 maggio 2001; violazione e/o falsa applicazione del Protocollo di Intesa, repertorio n.5041 del 4 febbraio 2000 (e successive integrazioni), sotto un diverso profilo. Eccesso di potere per manifesta equivocità e/o contraddittorietà del provvedimento impugnato, nonché per carenza di motivazione, sotto un diverso profilo, in quanto la Regione Lazio ha interrotto l'attività di contrattazione per la remunerazione delle prestazioni sanitarie già erogate dal policlinico Gemelli nell'anno 2011, avviata soltanto nel mese di maggio dell'anno 2012 con l'invio della proposta di accordo per la remunerazione delle prestazioni sanitarie già erogate nell'anno 2011 all'Università Cattolica, in seguito alla quale l'Università aveva tempestivamente formulato una controproposta, in data 29 maggio 2012, perché tale controproposta "*dell'Università Cattolica conten[eva] elementi non previsti dalla vigente disciplina regionale degli accordi di fornitura*", palesando la volontà di equiparare illegittimamente il Policlinico "A. Gemelli" alle Cliniche private accreditate, e per l'effetto applicare ad esso la 'disciplina regionale' stabilita per tali strutture.

8. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n.517; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2, 3, 7 e 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241; violazione e/o falsa applicazione del D.P.C.M. 24 maggio 2001; violazione e/o falsa applicazione del Protocollo di Intesa, repertorio n.5041 del 4 febbraio 2000, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 595 del 29 febbraio 2000 (e successive integrazioni), sotto diverso profilo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, assenza e/o erroneità della motivazione, perché la Regione Lazio, in palese violazione del principio di leale cooperazione stabilito dall'articolo 6, della Legge 30 novembre 1998, n. 419, dal D.Lgs. n.517/1999, nonché dal D.P.C.M. 24 maggio 2001, a tutela della posizione di autonomia organizzativa e funzionale, costituzionalmente garantita sia alla Regione sia agli Enti universitari, ha impedito ogni forma di contraddittorio, dapprima sul Piano annuale preventivo presentato dall'Università Ricorrente in data 29 ottobre 2010, ai sensi dell'art. 13 del Protocollo di Intesa sottoscritto dall'U.C.S.C. e dalla Regione Lazio, in data 4 febbraio 2000, approvato dalla medesima Regione Lazio con D.G.R. n.595/2000 e s.m.i., di poi sulla programmazione sanitaria regionale dell'anno 2011, non consentendo al Policlinico Gemelli di modulare le prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario regionale; perché la Regione Lazio ha omesso di convocare la Commissione paritetica prevista dall'articolo 2, comma 4, del citato Protocollo, ai sensi del quale "*La corretta applicazione del protocollo d'intesa e l'esame di eventuali esigenze che dovessero sorgere nel corso della gestione verrà assicurata da un'apposita commissione paritetica composta di sei membri*", nonostante la ricorrente Università ne avesse espressamente chiesto la convocazione con formale istanza, prot. n.9390 del 29 giugno 2011.

9. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 8 *sexies*, del D.Lgs. 21 dicembre 1992, n.502, sotto un ulteriore profilo; violazione e/o falsa applicazione del Protocollo di Intesa, repertorio n.5041 del 4 febbraio 2000 (e successive integrazioni). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, nonché per erroneità della motivazione, sotto un ulteriore profilo, in quanto il Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro nel settore sanitario nella Regione Lazio, con l'adozione del D.C.A. n. 87/2012, ha inteso remunerare le funzioni assistenziali espletate dal Policlinico Universitario "A. Gemelli" ai sensi dell'art. 8 *sexies*, comma 2, del D.Lgs. n.502/1999, senza aver preventivamente accertato quale fosse il "*costo standard*" delle stesse nonostante l'esplicita statuizione in tal senso dell'art. 8 *sexies*, comma 1, del D.Lgs. n.502/1999.



10. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 8 *sexies*, del D.Lgs. 21 dicembre 1992, n.502, sotto un ulteriore profilo; violazione e/o falsa applicazione del Protocollo di Intesa, repertorio n.5041 del 4 febbraio 2000, integrato con successivo Protocollo sottoscritto in data 15 aprile 2003 ed approvato con deliberazione di Giunta regionale n.264 del 2 aprile 2004. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, nonché per erroneità della motivazione, sotto un ulteriore profilo, perché il Decreto commissariale impugnato conferma il finanziamento delle funzioni disposto con il precedente Decreto commissariale n.113/2011, nonostante tale ultimo decreto fosse già stato sospeso dal T.A.R. del Lazio-Roma, con Ordinanza cautelare n.1387 del 18 aprile 2012; in quanto il Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro nel settore sanitario nella Regione Lazio ha provveduto al riparto delle quote di finanziamento attribuibili alle funzioni espletate dal Policlinico Universitario "A. Gemelli", utilizzando parametri quantitativi riportanti valori errati, ovvero assumendo (nuovamente) a presupposto del provvedimento l'effettuazione di 92 trapianti di organo anziché i 111 trapianti di organo realmente effettuati presso lo stesso Policlinico.

11. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502; violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n.517; violazione e/o falsa applicazione dell'Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 22 maggio 2012. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, assenza dei presupposti, difetto di istruttoria, nonché per difetto /di motivazione, sotto un diverso ed ulteriore profilo, perché la resistente Amministrazione, con il D.C.A. n. 87/2012, ha disposto che "*i valori economici*" ivi predeterminati per la remunerazione delle funzioni assistenziali espletate dal Policlinico Gemelli "*sono comprensivi delle prestazioni erogate a cittadini residenti fuori regioni e stranieri*", incorrendo nella violazione dell'Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 22 maggio 2012, ai sensi del quale le prestazioni rese a cittadini residenti in Regioni diverse da quella in cui ricevono la prestazione, vengono remunerate dalla Regione di appartenenza del paziente.

12. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 6, 8 *quinquies* e 8 *sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502; violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n.517; violazione del protocollo d'intesa fra Regione Lazio e Università Cattolica. Eccesso di potere per disparità di trattamento, travisamento dei fatti, assenza dei presupposti, difetto di istruttoria, nonché per difetto di motivazione, sotto un diverso ed ulteriore profilo, perché la resistente Amministrazione ha illegittimamente deciso di assoggettare al regime dei "tetti di spesa" le prestazioni sanitarie erogabili dai Policlinici universitari operanti nella Regione, tra cui il Policlinico "A. Gemelli", nonostante fosse noto che "*i policlinici universitari sono ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione*", in grado di offrire prestazioni sanitarie di migliore qualità e complessità, rispetto alle altre strutture sanitarie pubbliche e private, anche perché perseguono finalità di ricerca e di didattica, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità; perché il Commissario *ad acta* non ha previsto, ai sensi dell'articolo 8-*quinquies*, della Legge 502/1992 e s.m.i., la remunerabilità delle prestazioni erogate dal Policlinico Gemelli oltre il tetto massimo stabilito, così determinando una disparità di trattamento fra l'Università Cattolica e le altre strutture pubbliche.




Il Ricorso ed i successivi motivi aggiunti, ivi pubblicati sotto forma di sunto, sono stati proposti dall'Università Cattolica del Sacro Cuore per ottenere l'annullamento del Decreto del Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro nel settore sanitario nella Regione Lazio n.113, del 2 dicembre 2011, e del Decreto del Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro nel settore sanitario nella Regione Lazio n.87, del 7 giugno 2012, e toccano, da un lato, la determinazione quantitativa (510 milioni di euro), adottata dal Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro nel settore sanitario nella Regione Lazio per remunerare le prestazioni erogate dal Policlinico Universitario A. Gemelli nell'anno 2011 (determinazione, che va adeguata al piano preventivo di attività dell'anno 2011, trasmesso il 29 ottobre 2010 dal Policlinico Gemelli alla Regione Lazio); dall'altro, in linea di principio, il potere di determinare tetti di spesa per l'attività svolta da un ente pubblico come l'Università Cattolica del Sacro Cuore (e le concrete modalità di tale determinazione).

Lo svolgimento del processo può essere seguito anche consultando il sito internet www.giustizia-amministrativa.it inserendo il numero di Registro Generale 1719/2012.

I Controinteressati, a cui si notifica per pubblici proclami, risultano essere le strutture sanitarie indicate nelle tabelle da I a 7, allegate al D.C.A. n.113/2011 impugnato, delle quali di seguito si riporta, in modo pedissequo, la ragione sociale per come reperita sulle tabelle *de quibus*, nonché sui corrispondenti siti internet istituzionali:

“Osp. S. Giovanni Calibita Fatebenefratelli” (Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli Isola Tiberina – Roma); “Policlinico Casilino” (H Policlinico Casilino – Azienda USL Roma B – Eurosanità S.p.A., Roma); “Casa di Cura Nuova Itor” (Casa di Cura Nuova Itor - Roma); “Ospedale Sandro Pertini” (Ospedale Sandro Pertini – Azienda USL Roma B, Roma); Centro Traumatologico Ortopedico (Roma) (Ospedale C.T.O. “A. Alesini” - Azienda USL Roma C, Roma); “Ospedale S. Eugenio” (Ospedale S. Eugenio, Azienda USL Roma C, Roma); “Madre G. Vannini - Figlie S. Camillo” (Ospedale Classificato – Madre Giuseppina Vannini – Istituto Figlie di San Camillo, Roma); “Policlinico Universitario non Statale Campus Biomedico” (Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Roma); “Ospedale G.B. Grassi” (Presidio Ospedaliero Giovan Battista Grassi, Ostia Lido-Roma); Città di Roma (Casa di Cura “Città di Roma”, Roma); “European Hospital” (European Hospital S.p.A., Roma); “Ospedale Santo Spirito” (Presidio Ospedaliero Santo Spirito in Saxia – Azienda USL Roma E, Roma); “San Pietro – Fatebenefratelli” (Ospedale San Pietro – Fatebenefratelli, Roma); Osp. Gen. di Zona Cristo Re (Ospedale Classificato “Cristo Re” dell’Istituto Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario, Roma); “Aurelia Hospital” (Casa di Cura Aurelia Hospital, Roma); “Ospedale San Paolo – Civitavecchia” (Presidio Ospedaliero San Paolo – Azienda USL Roma F, Civitavecchia); “Ospedale Padre Pio – Bracciano” (Presidio Ospedaliero Padre Pio – Azienda USL Roma F, Bracciano); “Parodi Delfino (Colleferro)” (Ospedale Leopoldo Parodi Delfino – Azienda USL Roma G, Colleferro); “Ospedale A. Angelucci – Subiaco” (Ospedale di Subiaco - A. Angelucci – Azienda USL Roma G, Subiaco); “Ospedale San Giovanni Evangelista – Tivoli” (Ospedale di Tivoli - Ospedale S. Giovanni Evangelista – Azienda USL Roma G, Tivoli); “P.O. Anzio-Nettuno” (Polo Ospedaliero H4 - Presidio Ospedaliero di Anzio-Nettuno – Azienda USL Roma H, Anzio); P.O. Albano-Genzano (Polo Ospedaliero H2 - Presidio Ospedaliero “San Giuseppe” – Azienda USL Roma H, Albano Laziale); “San Sebastiano Martire (Frascati)” (Polo Ospedaliero H1 – Presidio Ospedaliero “San Sebastiano” – Azienda USL Roma H, Frascati); “Civile Paolo Colombo (Velletri)” (Polo Ospedaliero H3 – Ospedale Civile “P.Colombo” - Azienda USL Roma H, Velletri); “Casa di Cura S. Anna – Pomezia”



(Casa di Cura S. Anna - Policlinico Città di Pomezia, Pomezia); "Ospedale Andosilla - CivitaCastellana" (Ospedale di Civita Castellana - Azienda USL Viterbo, Civita Castellana); "Ospedale Belcolle - Viterbo" (Complesso Ospedaliero Belcolle (C.O.B.) - Azienda USL Viterbo, Viterbo); "Ospedale S. Camillo De Lellis" (Ospedale S. Camillo De Lellis - Azienda USL Rieti, Rieti); "Presidio Ospedaliero - Latina Nord (Presidio Ospedaliero Nord: Ospedale di Latina, Ospedale di Sezze, Ospedale di Piverno - Azienda USL Latina, Latina); "Presidio Ospedaliero Latina Sud" (Presidi Ospedalieri Sud: Ospedale di Formia, Ospedale di Gaeta, Ospedale di Minturno - Azienda USL Latina, Latina); Umberto I (Ospedale Fabrizio Spaziani - Azienda USL Frosinone, Frosinone); "Ospedale San Benedetto - Alatri" (Ospedale San Benedetto - Azienda USL Frosinone, Alatri); "Ospedale Civile - Anagni" (Ospedale Civile - Azienda USL Frosinone, Anagni); "Ospedale Civile S.S. Trinità - Sora (Ospedale S.S. Trinità - Azienda USL Frosinone, Sora); "Ospedale Gemma De Bosis - Cassino" (Ospedale Santa Scolastica già Ospedale Generale Provinciale Gemma De Bosis - Azienda USL Frosinone, Cassino); "A.O.S. Camillo Forlanini" (Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, Roma); "Azienda Osp. San Giovanni/Addolorata" (Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata, Roma); "A.O. San Filippo Neri (Roma)" (Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri, Roma); "Policlinico Universitario Statale Umberto I" (Azienda Policlinico Umberto I, Roma); "I.R.C.C.S. I.F.O." (I.R.C.C.S. I.F.O. Istituto Nazionale Tumori Regina Elena - Istituto Dermatologico San Gallicano, Roma); "IRCCS INMI Lazzaro Spallanzani"(I.N.M.I. "L. Spallanzani" I.R.C.C.S., Roma); "A.U. S. Andrea" (Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, Roma); "Azienda Universitaria Policlinico Tor Vergata" (Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, Roma); "IDI - Istituto Dermopatico dell'Immacolata" (IDI - IRCCS, Istituto Dermopatico dell'Immacolata, Roma), "IDI - Istituto Dermopatico San Carlo di Nancy" (IDI - Ospedale San Carlo di Nancy, Roma); "IRCCS Santa Lucia" (Fondazione Santa Lucia Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Roma); "Ospedale Oftalmico - ASL RME" (Presidio Ospedaliero Oftalmico - Azienda USL Roma E, Roma); "Centro Paraplegici Ostia" (P.O. Centro Paraplegici Ostia "Gennaro Di Rosa" - Azienda USL Roma D, Ostia); "San Raffaele Cassino - Casa di Cura Privata Accreditata" (San Raffaele Cassino - Casa di Cura Privata Accreditata, Cassino).

avv. Michele Damiani

TS13ABA12094 (A pagamento).

